




*Commissariato del Governo nella Regione Puglia*  
RACCOMANDATA A MANO

PROT. N. 705/22702

BARI, 17 FEBBRAIO 1995



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO  
AFFARI REGIONALI

R O M A

(Rif. fono n. 200/590/PU 020.01/109  
del 17.2.1995).

885

OGGETTO : Legge regionale: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995-1997".

Con riferimento alla nota n. 284 del 18.01.1995, concernente la legge regionale in oggetto indicata, approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 929 bis del 29 e 30.12.1994, si comunica che il Governo ha rilevato che: a) la disposizione di cui all'art. 18 opera una modifica della legislazione statale per quanto riguarda la rendicontazione dell'utilizzo delle disponibilità assegnate alla Regione a valere sul fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 590, 15 ottobre 1981 per il



## *Commissariato del Governo nella Regione Puglia*

(Segue nota n. 705/22702 del 17.2.1995)

- 2 -

credito agrario di soccorso; b) la disposizione di cui all'art. 21 non indica i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi ivi previsti a favore degli anziani che risultano eccessivamente generici. A ciò aggiungasi l'attribuzione di poteri regolamentari alla Giunta regionale e il mancato coordinamento con la riforma sanitaria in parte attuata dalla Regione; c) la disposizione di cui all'art. 22 non indica le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi ai comuni e l'attuazione degli interventi socio-assistenziali a sostegno dei minori per il mantenimento in famiglie o per l'affido; intervento che peraltro esula dalla competenza regionale; d) la disposizione di cui all'art. 29 non indica i criteri e le modalità per la gestione dell'istituendo fondo contro usura; intervento che peraltro esula dalla competenza regionale; e) risultano iscritte in bilancio, in contrasto con il disposto di cui all'art. 20 quarto comma legge 18 marzo 1993 n. 68, spese per attività discrezionali quali 500 milioni per interventi in settore archivi, biblioteche e musei; 300 milioni per settore informatico (art. 9 ed allegato 2); 5 miliardi a favore di famiglie (art. 22); 4 miliardi a sostegno di immigrati (art. 25); 3 miliardi per usura (art. 29); nonchè taluni stanziamenti non sorretti da leggi regionali di supporto quali 0001350, 0001450, 0343020, 0581027, 0611040 ecc.; f) le disposizioni di cui agli artt. 32, 36 e 37 operano una modifica dell'organizzazione regionale che invece è da effettuarsi nell'ambito generale della ridefinizione degli uffici secondo quanto previsto dagli artt. 30 e 31, decreto legislativo 29/1993 e art. 3, comma 5, legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni. A ciò aggiungasi che all'art. 33 manca l'indicazione della durata del Commissario.

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge in parola al nuovo esame del Consiglio regionale, precisando che trattasi di cosiddetto rinvio "limitato" ai sensi dell'art. 7, legge 19 maggio 1976 n.



# Commissariato del Governo nella Regione Puglia

(Segue nota n. 705/22702 del 17.2.1995)

- 3 -

335, per cui la Regione può far luogo alla promulgazione e alla pubblicazione della legge salvo le parti coinvolte dal rinvio come già praticato per altre regioni in precedenti occasioni.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(TORIELLO)

FA/